



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Servizio sostegno e promozione comparti
commercio e terziario*

Trieste, 25 maggio 2006

34122 – Via Trento, 2

Tel. 040 3772448

Fax 040 3772446

Prot. 15780/PROD.COMM.

Rif. prot. 11.03/1990 dd. 09/05/2006

Al Comune di

Alleg.

Oggetto: L.R. 29/2005 – Somministrazione e vendita.

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo è stato riproposto il quesito attinente la fattispecie della preparazione del caffè, all'interno dei locali dell'esercizio di vendita, tramite macchina automatica del tipo cialda monouso, non trattandosi comunque di attrezzatura per la distribuzione automatica.

La questione è già stata affrontata con l'allegata nota della Direzione scrivente prot. 13186/PROD.COMM. dd. 27 aprile 2006, aggiungendosi in questa sede che l'ipotesi *de qua* non può nemmeno assimilarsi alla problematica di cui alle note prot. 10953/PROD.COMM. dd. 29 marzo 2005 e prot. 10612/PROD.COMM. (cfr. anche sentenza TAR Liguria, sez. III, n. 285/2005) in allegato, ossia installazione di panchine nei pressi dei locali di produzione/vendita, poiché la questione nodale che qui rileva è la produzione di caffè per il suo consumo nell'ambito dell'attività autorizzata per la sola vendita.

Nella citata nota comunale si approfondisce ulteriormente che il liquido immesso in uno speciale contenitore di plastica sarebbe immediatamente chiuso e consegnato al cliente che, senza consumare in loco la bevanda, uscirebbe dal locale e andrebbe a bere altrove il caffè.

Viene ribadito una volta di più che tutta la vicenda configura una chiara elusione delle norme disciplinanti l'esercizio della somministrazione: infatti l'attività di manipolazione dei prodotti alimentari, per quanto elementare, è comunque

destinata ad un consumo immediato del bene (il caffè), il quale tra l'altro non è un *quid* di diretta produzione da parte di chi lo vende.

In altre parole, non si tratta di mera distribuzione di sostanze alimentari chiuse e sigillate *ab origine* in confezioni ad opera del produttore, tali da non configurare in capo al venditore – distributore la benché minima manipolazione della merce; nel caso di specie, l'attività di manipolazione degli alimenti, per quanto elementare, si configura *conditio sine qua non* ai fini del consumo diretto del bene, e questa nella sostanza costituisce la caratterizzazione tipica della somministrazione.

Distinti saluti

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN -

RBr



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

*Servizio sostegno e promozione comparti
commercio e terziario*

Prot. 13186/PROD.COMM

Rif. prot. 223 e 232 dd. 13/04/2006

Alleg.

Oggetto: L.R. 29/2005 – Commercio su aree
pubbliche; vendita e somministrazione

Trieste, 27 aprile 2006

34122 – Via Trento, 2

Tel. 040 3772448

Fax 040 3772446

All'Associazione

Con le note sopra emarginate dell'Associazione in indirizzo sono stati formulati dei quesiti inerenti le problematiche di cui all'oggetto; in proposito si forniscono le precisazioni di cui appresso.

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Innanzitutto si vuole evidenziare che, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera a), della L.R. 29/2005, per <<area pubblica>> si intende ogni area di qualunque natura (quindi anche privata) destinata comunque ad uso pubblico; pertanto nel caso di specie è ravvisabile una vera e propria attività di commercio disciplinata dal titolo III della legge citata.

L'impresa che eserciti l'attività in forma itinerante può sostare nello stesso punto nei limiti dell'orario fissato dal Comune (artt. 43, comma 4, e 51, commi 1 e 2); in assenza di tale determinazione, l'orario del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, inclusi i limiti temporali di sosta nello stesso punto, saranno da ritenersi liberi.

SOMMINISTRAZIONE E VENDITA

La fattispecie descritta nel quesito si concretizza nella preparazione del caffè, all'interno dei locali dell'esercizio di vendita, per essere servito, e quindi consumato, al banco con bicchieri di carta o plastica: viene sottolineato che non si tratta di un'attività di distribuzione automatica e, si aggiunge, non è nemmeno ravvisabile l'ipotesi di vendita diretta di beni di propria produzione.

La lettera d) dell'articolo 65, comma 1, della L.R. 29/2005, qualifica come <<attrezzature di somministrazione>> **tutti** i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande (non sussistono pertanto elementi giuridici per escludere dalla qualificazione una macchina automatica del tipo cialda monouso, considerato che non si tratta di uno strumento di distribuzione automatica).

Inoltre la legge (articolo 65, comma 1, lettera *a*) espressamente definisce l'attività di <<somministrazione al pubblico di alimenti e bevande>> la vendita per il consumo di tali prodotti nei **locali** dell'esercizio o in superfici aperte al pubblico a tal fine attrezzate annesse all'esercizio: nel caso di specie il caffè verrebbe servito e consumato al banco, di conseguenza si rientra pienamente nell'ipotesi di somministrazione in senso proprio.

Distinti saluti

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN -

RBr



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Trieste, 29 marzo 2005
34135 – V.le Miramare, 19
Tel. 040 3775710
Fax 040 3775796

*Servizio sostegno e promozione comparti
commercio e terziario*

Prot. 10953/PROD.COMM.
Rif. prot. 1914 dd. 11 marzo 2005

Al Comune di

Alleg.

Oggetto: Imprese artigianali – Panchine/tavolini
all'esterno dei locali di produzione.

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo è stato formulato un quesito attinente la problematica di cui all'oggetto, richiedendosi in particolare se l'installazione di panchine/tavolini all'esterno dei locali di un'attività artigianale di produzione di "pizza al taglio" possa configurare gli estremi di una vera e propria "somministrazione".

Si precisa che l'articolo 1, comma 1, della L. 287/1991 intende, per somministrazione, la vendita di alimenti e bevande destinati al <<consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti **nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati**>>

La norma quindi presuppone un **necessario collegamento funzionale** fra "l'attrezzatura" ed "il consumo sul posto" di alimenti e bevande, per aversi somministrazione, il che implica in concreto l'utilizzo di tavolini, sedie, posaterie, tovaglioli, personale addetto ai clienti e di quant'altro occorra *ai fini specifici del servizio ad hoc al tavolo*.

Quanto sopra, come è ovvio, non si verifica se il prodotto esclusivamente venduto "al banco" (in altre parole, l'impresa artigianale deve limitare la sua attività alla sola vendita, senza alcun servizio accessorio in più) viene dal cliente stesso asportato e consumato su delle semplici panchine, anche se collocate nelle prossimità dell'impresa, i tavolini siano pure usati come ripiani promiscui, il tutto però non può realizzare nei fatti una concreta elusione delle norme di cui alla citata L. 287/1991, e questo, sempre nel concreto, costituisce oggetto di accertamento da parte degli organi di vigilanza.

Distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN -

RBr



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Trieste, 27 marzo 2006

34122 – Via Trento, 2

Tel. 040 3772448

Fax 040 3772446

*Servizio sostegno e promozione comparti
commercio e terziario*

Prot. 10612/PROD.COMM.

Rif. prot. 4361/2006

Al Comune di

Alleg.

Oggetto: Attività commerciale – Installazione
panchine all'esterno dei locali di vendita.

Con la nota sopra emarginata del Comune in indirizzo è stato formulato un quesito attinente la problematica di cui all'oggetto, richiedendosi in particolare se l'installazione di due panchine all'esterno dei locali (nel caso di specie: su suolo pubblico ubicato di fronte all'esercizio) di un'attività di commercio possa configurare gli estremi di una vera e propria "somministrazione".

Si precisa che l'articolo 65, comma 1, lettera a) della L.R. 29/2005 definisce la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande quale <<vendita per il consumo di tali prodotti nei locali dell'esercizio o **in superfici aperte al pubblico a tal fine attrezzate annesses all'esercizio**>>.

La norma quindi presuppone un **necessario collegamento funzionale** fra "l'attrezzatura" ed "il consumo sul posto" di alimenti e bevande, per aversi somministrazione, il che implica in concreto l'utilizzo di tavolini, sedie, posaterie, tovaglioli, personale addetto ai clienti e di quant'altro occorra *ai fini specifici del servizio ad hoc al tavolo*.

Quanto sopra, come è ovvio, non si verifica se il prodotto esclusivamente venduto "al banco" (in altre parole, l'impresa commerciale deve limitare la sua attività alla sola vendita, senza alcun servizio accessorio in più) viene dal cliente stesso asportato e consumato su delle semplici panchine, anche se collocate nelle prossimità dell'impresa, magari ad opera dell'impresa medesima.

Su analoghe fattispecie, l'orientamento della scrivente Direzione è stato sempre costante nel senso di cui sopra, tuttavia si è sollecitato di continuo un attento accertamento da parte degli organi di vigilanza.

Distinti saluti.

IL VICEDIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN -

RBr